



# **il GIORNALE** **dell'INGEGNERE**

Ernesto Kuhn Giorgio Lucchini

**ACQUA  
PER  
L'INDUSTRIA**

**PEG**

QUINDICINALE DI INFORMAZIONE PER GLI INGEGNERI ITALIANI

## Il disegno di un sistema di trasporti deve fondarsi soprattutto sulla strategia

Un'efficace gestione dello strumento trasporti necessita di una cultura strategica, ma sfortunatamente il settore lamenta un gap d'informazione. Per porre rimedio a questo stato di cose un ingegnere trasportista, Fabio Semenza, autore fra l'altro del piano dei trasporti in Lombardia, ha pubblicato, in edizione privata, un manuale di solo venti pagine che, attraverso una particolare chiave di lettura, apre con sinteticità e chiarezza allo scibile trasportistico. Occorre ridurre il gap della ferrovia rispetto alla strada e interconnettere i vari sistemi - locale, regionale, nazionale e internazionale - in un quadro quale finora è mancato: quello strategico. L'impatto con l'urbanistica



ne e regionali in Italia - Ritardi e prospettive", studio che prendeva in esame dodici aree metropolitane, e precisamente Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari che particolarmente sollecitavano una strategia di intervento sul piano dei trasporti. "Ho studiato per molti anni tutti questi problemi dei trasporti su scala comunale



*Frederik De Klerk e Nelson R. Mandela*

**Il Nobel per la Pace**

terribili:  
unto che  
del rad-  
figure lo

®



responsabile del coordina-  
mento iniziative progettuali  
della SINA (Società inizia-  
tive nazionali autostradali).

derata di pratica attuazione,  
si ripresenta con insistenza.  
Vero è che per secoli la  
Lombardia è stata all'avvan-

ve avere una rete propria. Non sa-  
rebbe pensabile l'uso degli stessi  
binari fatti per treni che vanno a  
80/100 km l'ora e l'alta velocità,  
che ne prevede oltre 250.

## Quando vi furono due previdenze

# Diritto a pensione ridotta a chi versò prima del 1971

*Cass. 16 luglio 1991, n. 7870, Pres. Zappulli, Rel. Nuovo, Cassa di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti C. Giovannetti.*

**Professionisti - Previdenza - Ingegneri e Architetti - Cassa di Previdenza e Assistenza - Esclusione dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria - Restituzione o conteggio dei contributi versati - Art. 6 L. 1046/1971 - Ambito di applicazione.**

*(L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 4; L. 11 novembre 1971, n. 1046, artt. 3, 6)*

**L**a L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6, a seguito dell'esclusione dalla Cassa di Previdenza e Assistenza, disposta dall'art. 3 della stessa legge, degli Ingegneri e degli Architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, o comunque di altra attività esercitata, prevedeva la restituzione dei contributi ridotti versati in precedenza durante il periodo di iscrizione ad altra for-

ma di previdenza obbligatoria, o, in alternativa, su domanda degli interessati, il conteggio dei contributi suddetti nel trattamento pensionistico spettante a norma delle leggi allora vigenti.

Bisogna infatti ricordare che la L. 7 marzo 1958, n. 178, prevedeva l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di tutti gli iscritti negli albi professionali, compresi quelli che esercitavano attività lavorativa dipendente e godevano di altro trattamento previdenziale.

Questi ultimi erano tenuti al pagamento del 50% dei contributi e avevano diritto solo alla pensione integrativa.

Nel caso specifico, il ricorrente, oltre ad aver versato per intero la contribuzione, invece del solo 50%, nel periodo in cui era stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, al momento dell'entrata in vigore della L. 1046/71 risultava svolgere ormai solo attività di libero professionista.

La questione è stata risolta dalla S.C. secondo un'interpretazione estensiva del predetto art. 6, che è stato considerato applicabile non solo a coloro che con l'entrata in

vigore della legge dovevano necessariamente essere cancellati dalla Cassa, ma anche per tutti coloro che si fossero trovati, nei periodi di contribuzione precedenti, nelle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto di opzione, e cioè per richiedere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge ma proporzionalmente ridotto in base agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31.12.1971.

Le conseguenze pratiche nei confronti del ricorrente saranno esaminate dal tribunale competente, avendo la sentenza in epigrafe cassato con rinvio, il quale dovrà uniformarsi al principio dell'applicabilità della L. 1046/1971 a tutti coloro che sono stati iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato in qualsiasi momento, anche per breve periodo, purché, ovviamente, antecedentemente all'entrata in vigore della legge, e indipendentemente se tale forma di contribuzione si sia poi interrotta o meno.

-----  
tazione  
.....  
.....  
.....  
.....